



FarBanca

Gruppo Banca Popolare di Vicenza

AVVISO ALLA CLIENTELA EMERGENZA CALAMITA' NATURALI 2016 - CENTRO ITALIA

(proroga possibilità sospensione pagamento rate)

Ad integrazione dell'Avviso pubblicato ai primi di settembre 2016 in seguito agli eventi sismici del 24 agosto 2016, si informa la gentile Clientela di quanto segue.

In relazione agli eventi sismici che hanno colpito il Centro Italia nei mesi di agosto e ottobre 2016, l'Art. 14, comma 6, del Decreto Milleproroghe (Decreto Legge n.244 del 30 dicembre 2016), **dispone la proroga al 31 dicembre 2017 della sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti** di cui all'articolo 48, comma 1, lettera g) del Decreto Terremoto **"limitatamente alle attività economiche e produttive nonché per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta"** nei Comuni di cui agli allegati 1 (Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016) e 2 (Comuni colpiti dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016), riportati nello stesso Decreto.

Pertanto, gli eventuali clienti interessati possono, entro il 30 giugno 2017, richiedere alla propria Filiale della Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui fino e non oltre il 31 Dicembre 2017.

La sospensione si applicherà di norma a partire dalla prima rata in scadenza successiva alla richiesta e con le seguenti caratteristiche:

- per la clientela privata con riferimento all'intera rata di mutuo;
- per la clientela imprese con riferimento alle sole quote capitale o all'intera rata di mutuo.

Costi ed effetti della sospensione

In ogni caso per effetto della sospensione, il piano di ammortamento del mutuo si allunga di un periodo pari a quello della sospensione.

In caso di sospensione dell'intera rata, le rate di rimborso sospese saranno poste in pagamento in coda al piano di ammortamento originario, determinando una proroga dello stesso per un periodo pari al numero di rate sospese.

A partire dalla data di decorrenza della prima rata sospesa e fino alla scadenza dell'ultima rata sospesa matureranno gli interessi di sospensione per dilazione del pagamento. I suddetti interessi sono calcolati sul capitale residuo del mutuo risultante alla data di inizio del periodo di sospensione applicando il tasso fisso o il tasso variabile tempo per tempo vigente, a seconda di quanto previsto nel contratto di mutuo.

L'importo corrispondente alla quota degli interessi di sospensione per dilazione del pagamento sarà posto in pagamento anch'esso in coda al piano di ammortamento originario, unitamente alle rate sospese come sopra indicato, e ripartito proporzionalmente in ciascuna di esse.

In caso di sospensione della sola quota capitale, a partire dalla data di decorrenza della prima rata sospesa e fino alla scadenza dell'ultima rata sospesa il cliente sarà tenuto a corrispondere rate di soli



FarBanca

Gruppo Banca Popolare di Vicenza

interessi alle scadenze pattuite. I suddetti interessi sono calcolati sul capitale residuo del mutuo risultante alla data di inizio del periodo di sospensione applicando il tasso fisso o il tasso variabile tempo per tempo vigente, a seconda di quanto previsto nel contratto di mutuo.

Alla conclusione del periodo di sospensione, il piano di ammortamento residuo riprenderà automaticamente secondo la periodicità e gli importi originariamente previsti, posticipato di un numero di mesi pari alla durata della sospensione.

Non sono previsti altri costi a carico del cliente.

Per maggiori informazioni e per richiedere la sospensione occorre rivolgersi alla Filiale presso la quale è intrattenuto il mutuo.

15 febbraio 2017